



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 7529 del 23 DIC. 1991



Presidente	Gianfranco	Cremonese
V. Presidente	Amalia	Sartori
Assessori	Pierantonio	Belcaro
	Roberto	Bissoli
	Antonio	Bogoni
	Aldo	Bottin
	Giorgio	Carollo
	Camillo	Cimenti
	Luigi	Covolo
	Luciano	Falcier
	Adriano	Fusaro
	Vittorio	Guillion Mangilli
	Carlo Alberto	Tesserin
	Secondo	Favara

OGGETTO: Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana.
Revoca. Nuova adozione.

Segretario
Assiste il Segretario generale
della programmazione

~~Rocco~~ ~~Rescigno~~

Il relatore Assessore all'Urbanistica Adriano Fusaro riferisce quanto segue.
In data 23/12/1986 la Giunta Regionale con deliberazione n. 7091 ha adottato il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana.
Successivamente all'adozione del P.A.L.A.V., sono intervenuti fattori di rilevante interesse che hanno richiamato l'attenzione sull'opportunità, e in parte sulla necessità, di aggiornare ed adeguare alla nuova realtà normativa e di fatto, la disciplina prevista per un'area così importante e delicata della Regione Veneto.

Innanzitutto è da registrare il mutamento dello scenario legislativo nel cui contesto il presente Piano era stato elaborato: infatti sia il legislatore statale che quello regionale hanno dettato discipline modificative e integrative della normativa speciale per Venezia.

Al riguardo si ricordano in particolare la L. 8/11/1991 n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia) che ha modificato la L. 16/04/1973, n. 171 e soprattutto la L.R. 27/02/1990, n. 17, che ha abrogato la L.R. 8/09/1974, n. 49, di attuazione della L. 171/73 ed ha disciplinato il "Piano Direttore per il disinquinamento".

Non meno importanti delle novità in campo legislativo sono, ai fini dell'aggiornamento del P.A.L.A.V., le pronunce degli Organi di giurisdizione amministrativa che hanno dichiarato l'illegittimità di talune disposizioni del P.A.L.A.V. adottato nonchè gli spunti di riflessione offerti dalle osservazioni presentate.

E ancora, sulla base dei ricorsi giurisdizionali, proposti per lo più da Amministrazioni Statali, si è imposta la revisione della normativa del Piano nella parte in cui risulta carente sotto il profilo delle intese Stato-Regione.

I suesposti motivi hanno comportato il conseguente adattamento della relazione, della normativa, nonchè degli elaborati grafici direttamente interessati.

Questi ultimi sono stati inoltre aggiornati sia con riferimento alle tavole del sistema dei vincoli che alle tavole dei sistemi ed ambiti di progetto. Relativamente alle prime si è proceduto al recepimento dei vincoli di carattere paesaggistico-ambientale nel frattempo introdotti quali, ad esempio, quelli derivanti dall'individuazione delle aree di importanza naturalistica di interesse nazionale o internazionale, dall'istituzione di parchi regionali. Per quel che concerne, invece le tavole dei sistemi ed ambiti di progetto si è integrato ciascun sistema con nuove informazioni ricavate in particolare dagli strumenti urbanistici, e da specifici piani, nel frattempo approvati.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore Assessore all'Urbanistica, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione, ai sensi del II comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

Vista la L.R. 27/06/1985, n. 61,

Visto il parere della Commissione Tecnica Regionale nell'assemblea del 18/12/1991

D E L I B E R A

- 1) Di revocare la propria precedente deliberazione n. 7091 del 23/12/1986 di adozione del Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana.
- 2) Di adottare il nuovo Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana in atti della presente deliberazione composta dai seguenti elaborati:
 - a) Norme
 - b) Relazione
 - c) Elaborati grafici di progetto:
 - n. 7 tavole del sistema dei vincoli esistenti (1:50.000);
 - n. 7 tavole dei sistemi e ambiti di progetto (1:50.000);
 - n. 57 tavole di progetto con la delimitazione delle aree sottoposte a particolare tutela (su carta tecnica regionale - 1:10.000).
- 3) Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione, dando altresì indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

4) Di definire il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. entro il quale il Governo e le aziende di Stato, le provincie, i comuni e le organizzazioni e le associazioni economiche, sociali e culturali, nonchè i proprietari interessati ai sensi del punto 5) dell'articolo 5 della L.R. n. 61/1985 e successive modifiche e integrazione, possono presentare alla Giunta Regionale le loro osservazioni e proposte.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dr. Secondo Favara

(FIRMATO)

IL PRESIDENTE
Dr. Gianfranco Cremonese

FB/ftr

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
"Sezione Urbanistica"

Arg. n. 1395 in data 18.12.1991

P A R E R E

**Oggetto: Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana
P.A.L.A.V. REVOCA - NUOVA ADOZIONE.**

Premesse

In data 23.12.1986, La Giunta Regionale con deliberazione n° 7091, ha ritenuto di dover adottare uno strumento di pianificazione esteso al territorio di 16 Comuni comprendenti e distribuiti attorno alla laguna di Venezia, denominato "Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana" (P.A.L.A.V.) ai sensi dell'art. 3 lettera a) della legge regionale 27.06.1985, n. 61.

Successivamente a tale adozione, sono intervenuti fattori di rilevante interesse che hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di rinnovare in modo significativo i contenuti e gli indirizzi normativi del P.A.L.A.V. redatto nel 1986, e conseguentemente, provvedere alla revoca di tale strumento. Si ricorda innanzitutto che è mutato lo scenario legislativo nel cui contesto il precedente Piano era stato elaborato: infatti sia il legislatore statale che quello regionale hanno dettato discipline modificative e integrative della normativa speciale per Venezia. Al riguardo si ricordano in particolare la L. 8.11.1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia) che ha modificato la L. 16.04.1973, n. 171 e soprattutto la L.R. 27.02.1990, n. 17 che ha abrogato la L.R. 8.09.1974, n. 49 di attuazione della L. 171/73.

La L.R. 17/90 che ha per oggetto la materia del disinquinamento della laguna, pone problemi di coordinamento con il P.A.L.A.V. in quanto non solo interessa l'area oggetto del presente Piano, ma prevede quale forma di tutela "Il Piano Direttore per il Disinquinamento" pure esso assimilato dalla legge regionale al "Piano di Area" (art. 3, comma 3); da qui la necessità di definire il rapporto tra i due strumenti territoriali precisando che il "Piano Direttore" integra il "P.A.L.A.V." sotto il profilo del disinquinamento.

Pure importanti sono ai fini dell'aggiornamento del P.A.L.A.V., le pronunce degli organi di giurisdizione amministrativa che hanno

Bruno Carari


delle infrastrutture esistenti;
- il secondo riguarda la scelta tecnica in rapporto al modello di gestione della rete, quella autostradale in particolare.
Fondamentale è invece, l'apertura delle ipotesi progettuali sulle reti ferroviarie. E' su questo fronte che si potranno realizzare le maggiori trasformazioni del modello di mobilità interurbana ed entro la stessa area veneziana.

Il Piano di Area conferma i punti destinati a "terminals" già indicati nel precedente P.A.L.A.V.; la loro gerarchia e livello di attrezzatura è da definire in piani operativi che avviino a graduale soluzione l'attrezzatura dei punti di interscambio fra sistemi di traffico ferroviario e viario e mezzi acquei.

Emerge nella ipotesi di Piano il ruolo del terminal di Tessera che, per la sua collocazione strategica come nodo rispetto alla provenienza dall'esterno all'aeroporto alla concentrazione di servizi nell'area ed a possibili percorsi interni alla laguna, assume un ruolo strategico.

Il sistema ambientale

Nel P.T.R.C. il sistema ambientale ha un grande rilievo, indipendentemente dalle sollecitazioni introdotte dalla legge 431/85, proprio perchè la pianificazione regionale intende perseguire i suoi obiettivi di sviluppo, con modalità e comportamenti individuali e collettivi compatibili con il mantenimento di un equilibrio ambientale senza il quale non solo la qualità del vivere tende inevitabilmente a peggiorare ma tende a rovesciarsi il bilancio fra i costi e i benefici dello sviluppo stesso.

Con la laguna, il sistema dei litorali, le stesse risorse naturalistiche distribuite in frammenti nell'entroterra, accanto ai Beni Culturali, di valore storico o ambientale così straordinari per concentrazione e qualità presenti innumerevoli e prestigiosi nell'area, sono una fondamentale risorsa sotto ogni profilo.

Il Piano di Area condivide e valorizza questa impostazione e si è proposto, a sua volta, di rendere compatibili fra loro i diversi sistemi settoriali di direttive, di stabilizzarne, ove indispensabile, le gerarchie, di valorizzare ogni risorsa in una prospettiva non di breve termine ma di ricerca di equilibrio di lunga durata del sistema nel suo complesso.

Appare opportuno chiarire un punto: il P.A.L.A.V., fin dalla sua prima formulazione dell'86, è il primo documento che definisce e identifica, in tutte le sue componenti, il "sistema ambientale" della laguna, dei litorali, dell'entroterra per poterlo tutelare in modo efficace, e per poter indicare politiche di valorizzazione coerenti con la sua consistenza e con le sue caratteristiche peculiari.

Obiettivi e contenuti del P.A.L.A.V.

Sistema insediativo produttivo

Il P.T.R.C., strettamente raccordato con il P.R.S. assegna a quest'area non solo funzioni di vertice amministrativo regionale ma ne evidenzia il ruolo di raccordo con le realtà nazionali ed internazionali per l'intera regione, espresso nelle molteplicità dei flussi di relazione che convergono sulla città storica e che da questa si dipartono.

La portualità lagunare, le zone industriali - Porto Marghera - ad essa collegate, costituiscono risorse di livello regionale e nazionale, mentre la nodalità di Mestre nella rete di infrastrutturazione ferroviaria e stradale costituisce un'altra delle qualità dell'area veneziana.

Essa presenta inoltre, dal punto di vista delle strutture insediative, una articolazione ed una organizzazione con ampi margini di miglioramento in termini di efficienza.

L'obiettivo della valorizzazione delle risorse dell'area veneziana, considerato dal P.T.R.C. di rilevanza regionale, è evidenziato nel P.A.L.A.V. che definisce alcuni elementi innovatori di grande rilievo quali le aree di possibile trasformazione all'interno della zona industriale di Porto Marghera per la costituzione del parco scientifico e tecnologico.

Il Piano di Area pone comunque le migliori premesse per una evoluzione positiva dell'assetto dell'area veneziana, tenendo ben presente la rarità e lo straordinario valore delle risorse che qui si amministrano, con riferimento sia ai poli urbani, sia ai beni culturali, storici e ambientali.

Il sistema relazionale

Il P.A.L.A.V., coerentemente con l'impostazione del P.T.R.C. e dei "progetti speciali" del P.R.S., afferma l'importanza di una efficiente organizzazione della mobilità interurbana per la integrazione della rete delle città venete, pur non formulando in questa fase soluzioni progettuali.

Nel Piano di Area si è presa in considerazione la sola rete di collegamento principale costituita dall'autostrada e dal sistema tangenziale.

Il tema progettuale si pone su due livelli, certamente interconnessi:
- il primo riguarda la valutazione sulla necessità di adeguare i singoli tratti della rete a nuove prestazioni tecniche laddove la domanda di traffico ha saturato o sta per saturare le possibilità

nell'art. 1, di inserire le specifiche normative d'uso e di valorizzazione ambientale dei relativi territori in "piani paesistici" ex lege 1497/39 o in "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali".

Quando la legge 431/85 ha introdotto perentoriamente i temi ambientali nel processo di piano ed ha imposto alle regioni termini, invero strettissimi, per redigere strumenti urbanistico-territoriali coerenti con gli obiettivi della legge, il Veneto ha ritenuto opportuno attivare non solo la "messa a punto" del P.T.R.C., esteso a tutto il territorio regionale, ma anche di impostare alcuni "Piani di Area" per quelle parti di territorio regionale per le quali, per ragioni diverse, si presentava l'esigenza di elaborazioni più articolate e puntuali:

- la Laguna e l'entroterra Veneziano;
- il Delta del Po;
- il Massiccio del Grappa;

peraltro segnalate all'attenzione di tutti dalla apposizione di un "vincolo temporaneo di inedificabilità" proprio da parte del Ministero dei Beni Culturali.

Il presente P.A.L.A.V. costituisce un sostanziale avanzamento nell'elaborazione di uno strumento adeguato alla specifica realtà veneta e veneziana.

Delimitazione dell'area del P.A.L.A.V.

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) è esteso a 16 comuni (già interessati dal Piano Comprensoriale) comprendenti i territori di Campagna Lupia, Comptonogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.

A definire quest'area concorrono due criteri che, a suo tempo, hanno consentito di delimitarla e che ben rappresentano gli obiettivi che si intendono perseguire con il Piano di Area: la rete di relazioni interne quotidiane che lega una vasta area e che fa capo, in termini di poli principali per servizi e occasioni di lavoro a Venezia, Mestre e Marghera, e la stretta relazione con quel sistema ambientale unificante che è la laguna di Venezia. Va subito detto che questa delimitazione non è l'unica possibile ma, alla luce della continuità che si stabilisce fra il Piano di Area e il P.T.R.C., è apparsa rappresentativa e coerente.

Ernesto Casari
EC

dichiarato l'illegittimità di talune disposizioni del P.A.L.A.V./86 nonché gli spunti di riflessione offerti dalle osservazioni presentate.

Sulla base di ricorsi giurisdizionali, proposti per lo più dalle Amministrazioni Statali, si è provveduto alla revisione delle normative del Piano nella parte in cui risulta carente sotto il profilo delle intese Stato-Regione.

In secondo luogo era opportuno armonizzare le previsioni del P.A.L.A.V. alla definitiva edizione del P.T.R.C., approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13.12.1991, con delibera n. 250.

Il P.T.R.C. (art. 33 N.T.A.) individua fra le altre, come area di tutela paesaggistica, la laguna di Venezia, e prescrive la redazione di apposito Piano di Area. Era pertanto necessario provvedere di conseguenza, integrando nel nuovo strumento tutte le previsioni del Piano Territoriale Regionale, approfondendo le scelte su scala di maggior dettaglio, coerentemente con la grande densità di valori e complessità di temi di pianificazione propri dell'area.

Il Piano di Area nel contesto del P.T.R.C.

La legge regionale 11.03.1986, n. 9, modifica ed integra la legge regionale 27.06.1985 n. 61, recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e dispone all'art. 3 che:

"Il P.T.R.C., i P.T.P. e i Piani di Area regionali, nonché i P.R.G. approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C. e del P.T.P., hanno altresì valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431".

La legge regionale 11.03.1986 n° 9, precisa nei successivi artt. 4, 5, 6, 7 e 8, i contenuti e gli elaborati di cui i diversi strumenti urbanistici di livello regionale o comunale debbano essere corredati per soddisfare ai requisiti richiesti.

Ne consegue che il P.T.R.C. assume valenza paesistica in quanto:

- a) individua il sistema delle risorse naturalistiche ambientali;
- b) formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell'ambiente immediatamente prevalenti e che dovranno essere specificati in altri strumenti di pianificazione (Piano di Area, P.T.P., Piani di Settore), in piani comunali (P.R.G.);
- c) regola quelle iniziative di pianificazione paesistica successive e/o subordinate che possono essere adottate dalle Province e dai Comuni o loro consorzi mediante opportune forme di coordinamento.

Va ricordato che la legge 431/85 propone alle regioni (art. 1 bis) per rispondere agli obblighi di salvaguardia dei beni elencati individuati

a - RELAZIONE

b - Elaborati grafici di progetto

Tav. n° 1 (fogli n° 7) scala 1:50.000 Sistema dei vincoli;

Tav. n° 2 (fogli n° 7) scala 1:50.000 Sistemi e ambiti di progetto;

Tav. n° 3 (fogli n° 57 e relativa legenda) scala 1:10.000 Sistemi e ambiti di progetto;

c - NORME DI ATTUAZIONE

Vanno vistati n° 73 elaborati.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO

f.to Bruno Casari

IL VICE PRESIDENTE

f.to Franco Posocco

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

« Sezione Urbanistica »

Per estratto conforme all'originale

consta di n. 4 fogli.

Venezia, li 1 LUG 1992

IL SEGRETARIO

Bruno Casari